



Comune di Torretta

Provincia Regionale di Palermo



REGOLAMENTO

DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO

DEL SERVIZIO DI ECOVOLONTARIO

Art. 1 – Finalità

1. Il regolamento disciplina l'operato del gruppo degli ecovolontari nonché i conseguenti adempimenti del Comune di Torretta.
2. Con l'istituzione del gruppo degli ecovolontari, il Comune di Torretta intende contribuire alla tutela degli interessi pubblici connessi alla difesa dell'ambiente e della salute promuovendo nei cittadini una maggiore consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti urbani e comportamenti corretti nella raccolta differenziata

Art. 2 – Definizioni

Le seguenti definizioni si utilizzano per la corretta interpretazione e applicazione del Regolamento:

- a) Ecovolontario:** persona fisica che, avendo compiuto la maggiore età ed essendo residente nel Comune di Torretta, presta gratuitamente la propria opera di volontario per la promozione nei cittadini di una maggiore consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti urbani e di comportamenti corretti nella raccolta differenziata dei rifiuti e che, a tal fine, ha formalmente aderito.
- b) Comune:** Comune di Torretta;
- c) Gestore:** Società cui è affidata attualmente l'affidamento dei servizi di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti
- d) Regolamento:** il presente testo normativo.

Art. 3 – Requisiti e modalità di gestione

1. Le persone fisiche, che hanno compiuto la maggiore età, residenti nel Comune di Torretta, sensibili alla salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione ed alla corretta gestione dei rifiuti, che desiderano offrire un contributo operativo gratuito, possono diventare ecovolontari.
2. Per acquisire la qualifica di ecovolontario ed esercitare i correlati compiti, l'aspirante deve presentare una domanda scritta di adesione al Comune di Torretta nella quale indica:
 - a) Nome e cognome;
 - b) Luogo e data di nascita;
 - c) Indirizzo di residenza e domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
 - d) Dichiarazione di conoscenza e di accettazione del regolamento;
 - e) Dichiarazione di voler prestare la propria opera gratuita di ecovolontario.
3. Possono presentare la domanda di adesione anche le associazioni di volontari già costituite alla data di entrata in vigore del Regolamento.
Le associazioni presentano al Comune la domanda scritta di adesione che deve essere firmata da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza. Nella domanda devono essere indicati, per ciascun volontario che presterà il servizio, i seguenti dati e informazioni:
 - a) Nome e cognome;
 - b) Luogo e data di nascita;

c) Indirizzo di residenza e domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica.

La domanda deve contenere, inoltre, la dichiarazione di conoscenza e accettazione del regolamento e l'impegno di garantire il rispetto da parte di coloro che presteranno il servizio di ecovolontari.

4. Per le domande di cui ai commi 2 e 3, il Comune mette a disposizione i moduli che possono essere reperiti presso i propri uffici e sul sito internet istituzionale www.comune.torretta.pa.it.

5. Sull'accoglimento della domanda decide una commissione appositamente costituita.

Art. 4 – Registro degli ecovolontari

1. Presso gli uffici del Comune è istituito il registro degli ecovolontari nel quale, sono annotati:

- a) Nome e cognome;
- b) Luogo e data di nascita;
- c) Indirizzo di residenza e domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
- d) Data dell'iscrizione;
- e) Data del recesso o della decadenza.

Art. 5- Riconoscimento

1. Il Comune consegna a ciascun ecovolontario una divisa composta da giubbino e cappellino recanti i segni distintivi del Comune e la dicitura "ecovolontario".

2. Il Comune consegna, inoltre, a ciascun ecovolontario una tessera di riconoscimento recante la fotografia, il nome e il cognome dell'ecovolontario.

Art. 6 – Compiti dell'ecovolontario e divieti

- 1. L'ecovolontario presta il proprio operato volontariamente e gratuitamente cooperando con il Comune al fine di salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica.
- 2. Tra il Comune e l'ecovolontario o le associazioni che li rappresentano non si instaura alcun rapporto di lavoro né alcun vincolo di subordinazione contrattuale.
- 3. L'ecovolontario presta il proprio servizio nel Comune di residenza.
- 4. L'ecovolontario è libero di stabilire quanto tempo dedicare alla propria opera, i contenuti del proprio operato nel rispetto del regolamento.
- 5. L'ecovolontario riconosce il ruolo di indirizzo e coordinamento del Comune.
- 6. L'ecovolontario può:
 - a) Diffondere informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
 - b) Partecipare in qualità di esperto a incontri informativi e di educazione alla corretta gestione dei rifiuti organizzati dal Comune rispettando le modalità di intervento definite dai proponenti stessi;
 - c) Segnalare la presenza di rifiuti abbandonati sul territorio;
 - d) Verificare le condizioni di decoro delle vie stradali e la presenza di rifiuti abbandonati;
 - e) Segnalare disservizi del gestore;
 - f) Segnalare comportamenti scorretti per quanto concerne la raccolta differenziata dei rifiuti.
- 7. Nell'esercizio dei compiti indicati al comma 6, l'ecovolontario non può:
 - a) Raccogliere e trasportare rifiuti;

- b) Manipolare i rifiuti , sia quelli depositati che quelli che stanno per essere depositati da cittadini e utenze non domestiche o dal gestore;
 - c) Eseguire analisi dei rifiuti che comportino un contatto fisico con gli stessi;
 - d) Emettere sanzioni verso il gestore o verso i cittadini e le utenze non domestiche;
 - e) Richiedere generalità di soggetti colti a compiere illeciti conferimenti di rifiuti;

 - f) Fotografare o ritrarre in alcun altro modo soggetti colti a compiere illeciti conferimenti di rifiuti;
 - g) Compiere operazioni per le quali sia richiesta dalla normativa di competenza una specifica autorizzazione (per esempio, raccolta e trasporto rifiuti).
 - h) Svolgere attività diverse o in contrasto rispetto a quelle che gli sono state indicate dal Comune ai sensi del successivo art.7.
8. L'ecovolontario deve tenere un comportamento educato e rispettoso verso chiunque.
9. L'ecovolontario deve indossare la divisa e la tessera di riconoscimento consegnategli dal Comune. L'ecovolontario si impegna a tenere pulita e ordinata la propria divisa.

Art. 7 – Compiti del Comune

Oltre a quanto previsto da altre norme del Regolamento, il Comune:

- a) Predisporre il programma delle attività degli ecovolontari con l'indicazione delle priorità e lo invia agli ecovolontari medesimi.
- b) Organizza periodicamente incontri di formazione e aggiornamento per gli ecovolontari;
- c) Organizza periodicamente incontri con gli ecovolontari per un confronto e una verifica sulle attività che stanno conducendo e per raccogliere istanze e suggerimenti per il miglioramento dell'operato degli ecovolontari stessi;
- d) Segnala agli ecovolontari le iniziative per le quali auspica la loro collaborazione quali campagne di comunicazione, incontri di educazione ambientale, convegni, seminari e così via;
- e) Istituisce un indirizzo di posta elettronica per comunicare con gli ecovolontari;
- f) Risponde alle richieste di informazioni e di chiarimenti degli eco volontari;
- g) Dà riscontro alle segnalazioni pervenute dagli ecovolontari;
- h) Provvede a verificare le segnalazioni degli ecovolontari e ad assumere le decisioni conseguenti.

Art. 8 – Comunicazioni e segnalazioni

1. Le comunicazioni tra Comune e ecovolontari possono avvenire per posta elettronica all'indirizzo dedicato o per telefono ai recapiti che saranno successivamente indicati.
2. Tali comunicazioni sono inviate per conoscenza anche all'Assessore all'Ambiente del Comune;
3. Le comunicazioni riferite a segnalazione di disservizi e di comportamenti scorretti nella

gestione dei rifiuti devono essere eseguite solo in forma scritta e inviate prioritariamente via e mail.

Art. 9 – Recesso e decadenza

1. L'ecovolontario o l'associazione sono liberi di recedere in qualsiasi momento dall'impegno assunto dandone comunicazione scritta al Comune.

2. La qualifica di ecovolontario decade qualora l'ecovolontario non rispetti i divieti indicati all'art.6, commi 7, 8, 9, del presente Regolamento. Nel caso si verifichi uno di questi eventi, il Comune valutata la documentazione inerente, convoca l'ecovolontario per conoscere la sua versione. Il Comune a seguito dell'audizione dell'ecovolontario, ha piena autonomia di decisione e di esprimersi in merito alla decadenza.

Art. 10 – assicurazioni

Il Comune assicura gli ecovolontari, anche quelli appartenenti alle associazioni o ai gruppi comunali indicati all'art. 3, contro i rischi di responsabilità civile e infortuni ai quali possono andare incontro nello svolgimento del loro operato nel rispetto del presente Regolamento.